

STATUTO DELLA C.E.R.T. "CASSA EDILE REGIONALE TOSCANA"

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1) Costituzione e denominazione

In adesione all'accordo del 19 luglio 1990 fra le organizzazioni Nazionali, imprenditoriali ANCPL, FEDERLAVORO e SERVIZI, AICPL-AGCI, ANIEM, FNAE-CNA, FIAE-CASA, CLAAI, ANAEPA-CGIA e sindacali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL per la realizzazione di un sistema nazionale di Casse Edili e in conformità a quanto stabilito dagli artt. 38 e 39 del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie e affini dell'ottobre 1987, del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane edili e affini del luglio 1985, del CCNL per i dipendenti e soci delle cooperative edili ed affini del luglio 1987, per iniziativa delle organizzazioni regionali, imprenditoriali ATCPL-TOSCANA, FEDERLAVORO-CCI, ATCPL-AGCI, ANIEM-CONFAPI, FNAE-CNA, FIAE-CASA, FREACONFARTIGIANATO e sindacali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL è costituita la:

"Cassa Edile regionale della Toscana" di seguito denominata "C.E.R.T.".

La C.E.R.T. è parte integrante del Sistema Nazionale delle "Casse Edili" discendente dall'accordo nazionale del 20 settembre 1990 e dal relativo statuto costitutivo cui si riferisce e riconosce.

Art. 2) Sede - Funzioni e durata

La CERT ha sede in Firenze, e potrà aprire sportelli territoriali nella Regione Toscana.

La CERT è un ente paritetico contrattuale, costituito in adempimento a quanto stabilito dai CCNL e da quelli integrativi regionali dei settori della piccola e media industria, dell'artigianato e delle cooperative che svolge senza alcun fine commerciale o di lucro, funzioni a favore di tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro nonché dei soci delle cooperative che sotto qualsiasi ragione sociale esercitino le attività edilizie indicate nei CCNL richiamati nell'art. 1).

La durata della CERT è a tempo indeterminato e spetta alle organizzazioni regionali imprenditoriali e sindacali dei lavoratori, deliberarne le modificazioni, gli scopi e la liquidazione, secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente statuto.

Art. 3) Rappresentanza e domicilio legale

La rappresentanza legale della CERT spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per tutte le controversie che dovessero verificarsi tra la C.E.R.T. ed i propri associati, imprese e loro dipendenti, relativamente ai diritti tutti scaturenti dall'attività della C.E.R.T. ed ai servizi per le erogazioni dei quali questa è stata costituita, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 4) Attività e compiti

La CERT ha per fine l'attività mutualistica, previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori iscritti, attraverso la gestione degli accantonamenti versati dalle imprese in base ai contratti di lavoro e accordi fra le parti del settore edile nazionali e regionali.

La C.E.R.T. provvederà ad erogare le prestazioni come dai seguenti commi a), b), c) e d), a favore dei dipendenti delle imprese edili che, in osservanza con l'art. 2), siano in regola con i versamenti e gli accantonamenti contrattuali.

Le somme accantonate presso la CERT ed accreditate ai singoli iscritti per quanto loro spettante, conservano integro il loro carattere di retribuzione, pertanto esse non possono essere sequestrate o pignorate se non per i crediti e nei limiti previsti dalla legge.

La CERT dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni nazionali e regionali stipulate fra le organizzazioni firmatarie dei contratti di cui all'art. 1).

In particolare la CERT ha le seguenti finalità:

a) amministrare, anche con investimenti di natura mobiliare o immobiliare, le somme costituenti il trattamento economico per gratifica natalizia, ferie e riposi annui spettanti ai lavoratori ed

- accantonate da parte dei datori di lavoro; provvedere al pagamento delle somme versate e individualmente accantonate e accreditate ai lavoratori;
- b) svolgere ogni forma di assistenza ed informazione in materia di integrazione salariale per malattia, infortunio e diritto allo studio, nonché in materia di anzianità professionale edile ordinaria e straordinaria a favore degli aventi diritto;
 - c) assicurare, utilizzando le attività di bilancio a favore dei lavoratori edili e dei loro familiari a carico, le prestazioni assistenziali e previdenziali di carattere economico, professionale, culturale e morale, stabilite dagli accordi nazionali; per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali predetti si fa riferimento agli accordi regionali sottoscritti dalle parti imprenditoriali e sindacali di cui all'art. 1).
- Le prestazioni demandate agli accordi regionali sono concordate congiuntamente dalle organizzazioni di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Consiglio di Amministrazione della CERT.
- d) provvedere ad ogni altro compito che le venga congiuntamente affidato dalle parti imprenditoriali e sindacali costituenti ed amministrare e gestire i contributi per la formazione professionale e la prevenzione infortuni e qualsiasi altra attività mirante a perseguire finalità di solidarietà sociale nell'ambito delle sopra indicate attività;
 - e) acquisire beni, mobili ed immobili, che essa reputi necessari per il miglior perseguitamento dei propri fini istituzionali.
- La CERT potrà altresì avere la possibilità di provvedere ad ogni altro compito che le venga affidato, congiuntamente dalle parti costituenti, in favore di figure non identificate nell'art. 1).

Titolo II - Contributi e gestione

Art. 5) Iscritti

Sono iscritti al CERT tutti i lavoratori dipendenti da imprese nonché i soci delle cooperative iscritte alla CERT stessa le quali siano in regola con gli adempimenti previsti e che esercitino attività nel settore edile ed affini nella Regione Toscana.

All'atto costitutivo il datore di lavoro dichiarerà la propria adesione al CCNL dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione o della piccola e media industria.

L'iscrizione del lavoratore avviene per mezzo della comunicazione del nominativo da parte del datore di lavoro secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il rapporto di iscrizione cessa per i seguenti motivi:

- a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che eserciti attività diversa da quella edile ed affine;
- b) cessazione di attività lavorativa dell'iscritto;
- c) trasferimento dell'iscritto presso altra Cassa di mutualità;
- d) mancato versamento di quanto dovuto alla CERT, trascorsi i termini di inadempienza previsti dal regolamento che sarà parte integrante del presente statuto;
- e) cessazione di attività della CERT.

Nel caso previsto al punto c) la CERT riconoscerà al lavoratore i diritti maturati nel periodo di iscrizione trasferendo all'altra Cassa Edile quanto di competenza.

Art. 6) Contributi e versamenti

I contributi ed i versamenti dovuti dalle imprese e dai lavoratori iscritti alla CERT sono stabiliti dai contratti collettivi e da accordi sindacali nazionali e regionali.

Le modalità di versamento dei contributi e di qualsiasi altra somma vengono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Le imprese sono responsabili dell'esatto versamento dei contributi a loro carico e di quelli trattenuti sul salario corrisposto al lavoratore.

Nei confronti delle imprese inadempienti il Consiglio di Amministrazione adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esazione, anche coattiva, di quanto dovuto.

Titolo III - Organi amministrativi e di controllo

Art. 7) Organi della CERT

Sono organi della CERT:

- il Comitato di Presidenza;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8) Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Vicepresidente nominati ai sensi degli artt. 17) e 18) del presente statuto.

Il Presidente ed il Vicepresidente sono designati con lettera a firma delle singole parti cui spettano le rispettive designazioni.

Il Comitato di Presidenza ha compiti di elaborazione, programmazione e organizzazione delle attività inerenti le finalità della CERT.

Art. 9) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato in misura paritetica dalle organizzazioni regionali, imprenditoriali e da quelle sindacali dei lavoratori componenti la CERT.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di diciotto ad un massimo di ventiquattro membri.

I rappresentanti nominati dai sindacati dei lavoratori vengono designati in misura paritetica fra gli stessi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

E' facoltà delle parti sostituire i propri rappresentanti anche prima dello scadere del triennio.

In tal caso i consiglieri subentranti restano in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Art. 10) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione della CERT compiendo tutti gli atti necessari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità statutarie secondo le norme ed i regolamenti.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare il Presidente ed il Vicepresidente con criteri di rotazione fra le parti, così come designati ai sensi dell'art. 8) del presente statuto;
- b) deliberare ed approvare i regolamenti interni della CERT e loro eventuali modifiche (regolamento amministrativo e delle prestazioni);
- c) deliberare modalità e termini di riscossioni, accantonamenti e versamenti connessi all'attuazione delle finalità di cui all'art. 4) del presente statuto nonché deliberare le forme di assistenza e previdenza previste dallo stesso art. 4);
- d) provvedere alla elaborazione annuale del bilancio preventivo e consuntivo della CERT;
- e) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della CERT sia tecnici che amministrativi;
- f) provvedere all'impiego dei fondi della CERT a norma del presente statuto;
- g) provvedere alla formazione e alla amministrazione dei fondi di riserva;
- h) curare la propaganda a mezzo di pubblicazioni;
- i) promuovere convegni e conferenze per diffondere fra i datori di lavoro ed i lavoratori gli scopi e il funzionamento della CERT;
- 1) curare la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione, pubblicazione e pubblicizzazione;
- m) acquistare, vendere o costruire immobili, concedere mutui, accordare pegni e ipoteche, consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del debito pubblico con facoltà di esonerare i Conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri e amichevoli composizioni, muovere e sostenere liti e recederne, appellare o ricorrere per revocazioni o cassazioni, accettare giuramenti, nominare procuratori speciali e eleggere domicili;

- n) perseguire lo sviluppo e promozione della CERT attraverso gli strumenti di promozione più idonei;
- o) compiere ogni operazione giuridica, finanziaria, operare investimenti, sia mobiliari che immobiliari, di qualsiasi tipo purché con la diligenza del buon padre di famiglia ed affidandone la gestione ad istituti di credito e/o finanziari di primaria importanza e purché sia garantito il reintegro del capitale investito;
- p) assumere e licenziare il personale della CERT e fissarne il trattamento economico ed assicurativo in conformità alla legislazione vigente;
- q) stipulare convenzioni con enti e/o compagnie assicurative finalizzate al perseguitamento degli scopi sociali.

Art. 11) Convocazioni, deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese ed in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Presidente o Vicepresidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a quarantotto ore e la convocazione effettuata per e mail, telegramma, o fax.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ora della riunione e degli argomenti da esaminare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della CERT o in sua assenza dal Vicepresidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e debbono essere verbalizzate nell'apposito libro delle riunioni e delle deliberazioni.

Quando il numero degli assenti del gruppo dei componenti di parte datoriale o di parte dei lavoratori è pari o superiore alla differenza tra i voti favorevoli o contrari la deliberazione è sospesa e dovrà essere riproposta in una successiva riunione, da tenersi entro i successivi quindici giorni, per una nuova delibera per la quale varranno le norme di cui al primo e terzo comma del presente articolo.

Art. 12) Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è costituito dai: componenti il Consiglio di Amministrazione più tre componenti nominati dalle Associazioni imprenditoriali e tre componenti nominati dalle organizzazioni sindacali in misura paritetica fra loro.

I componenti il Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

E' facoltà delle parti sostituire i propri rappresentanti anche prima dello scadere del biennio.

In tal caso i Consiglieri subentranti restano in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Generale.

Art. 13) Compiti e poteri del Consiglio Generale

E' compito del Consiglio Generale approvare il bilancio consuntivo e preventivo della CERT predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio così approvato sarà inviato alle Organizzazioni regionali imprenditoriali e a quelle Sindacali dei Lavoratori costituenti entro trenta giorni dalla sua approvazione.

Art. 14) Convocazione e deliberazioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta richiesto da almeno un terzo dei componenti con le modalità previste per il Consiglio di Amministrazione di cui all'art.11).

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e la stessa maggioranza dei partecipanti è richiesta per la validità delle sue delibere.

Art. 15) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri di cui un designato unitariamente dalle Associazioni Imprenditoriali e uno designato unitariamente dalle Organizzazioni Sindacali costituenti la CERT.

Il terzo membro che presiede il Collegio è scelto di comune accordo fra le parti, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Le parti di cui al primo comma designano inoltre due Sindaci supplenti destinati a sostituire i Sindaci effettivi a norma dell'art. 2401 del Codice Civile.

Il compenso del Collegio Sindacale viene fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16) Attribuzioni del Collegio Sindacale

I Sindaci, che costituiscono il Collegio esercitano le attribuzioni e hanno i poteri di cui agli artt. 2403-2404-2407 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili e sono obbligati a riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'espletamento delle loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina il bilancio consuntivo della CERT per controllarne la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e ogni qual volta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

Art. 17) Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della CERT e dura in carica un triennio salvo la facoltà di sostituzione con lettera congiunta delle singole parti cui spetta la designazione.

Relativamente alla durata in carica valgono le stesse disposizioni stabilite per i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di assenza o di impedimenti il Presidente delegherà per iscritto ad una altro membro del Consiglio di Amministrazione, tutti o parte dei suoi poteri fatte salve le funzioni del Vicepresidente.

Spetta al Presidente:

- rappresentare la CERT di fronte ai terzi ed in giudizio;
- promuovere, sentito il Vicepresidente, le convocazioni ordinarie straordinarie del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale e presiederne le adunanze;
- sovrintendere, di concerto con il Vicepresidente, alla applicazione del presente statuto;
- dare esecuzione, di concerto con il Vicepresidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18) Il Vicepresidente

Il Vicepresidente della CERT dura in carica un triennio fatta salva la facoltà di sostituzione con lettera congiunta delle singole parti cui spetta la designazione.

Spetta al Vicepresidente:

- sovrintendere, di concerto con il Presidente, alla applicazione dello Statuto;
- dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- in caso di assenza o di impedimenti il Vicepresidente, delegherà per iscritto ad altro membro del Consiglio di Amministrazione tutti o parte dei suoi poteri.

Art. 19) La Direzione

Gli uffici della CERT sono retti dalla Direzione. Le attribuzioni, il trattamento economico e normativo della Direzione, come di tutto il personale, verranno fissati dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

Per il funzionamento degli uffici, la CERT potrà avvalersi di personale la, cui assunzione è demandata, come per la Direzione, all'organismo di cui sopra.

Titolo IV - Patrimonio sociale e bilanci

Art. 20) Patrimonio sociale

Il patrimonio della CERT è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili, che per acquisti, lasciti, donazioni, o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della CERT;
- b) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, siano destinate ad entrare nel patrimonio della CERT;
- c) dagli avanzi di gestione.

Ai sensi e per gli effetti derivanti dalla legge 460/97 viene stabilito il divieto espresso di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della CERT, salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21) Entrate

Costituiscono entrate della CERT:

- a) i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti;
- b) le rendite patrimoniali e gli interessi sui contributi di cui al punto a), nonché sugli accantonamenti versati dalle imprese;
- c) gli interessi corrispettivi o moratori per ritardati versamenti di accantonamenti e contributi;
- d) le somme che per qualsiasi titolo, anche previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della CERT.

Art. 22) Prelevamenti e spese

Ogni prelievo, erogazione o movimento dei fondi deve essere giustificato dalla relativa documentazione vistata dalla Direzione e firmata dal Presidente e dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente ed il Vicepresidente debbono farsi sostituire conferendo delega per iscritto ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente fra quelli nominati dalle Associazioni Imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali.

Art. 23) Esercizi finanziari e bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il primo ottobre e termina il trenta settembre dell'anno successivo.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio Generale entro la data del trenta marzo.

Il bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto alla approvazione.

Il bilancio preventivo deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'esame del Consiglio Generale entro il trenta marzo di ogni anno.

Sia il bilancio consuntivo approvato che il bilancio preventivo entro trenta giorni dalle rispettive date di riferimento sopra riportate, devono essere inviati alle parti imprenditoriali e sindacali cui spetta la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Titolo V - Disposizioni varie

Art. 24) Liquidazione

La messa in liquidazione della CERT è disposta su decisione congiunta delle parti imprenditoriali e sindacali che l'hanno costituita.

Per la messa in liquidazione, le anzidette organizzazioni regionali provvederanno alla nomina di sei liquidatori nominati in misura paritetica fra le organizzazioni regionali imprenditoriali e quelle sindacali dei lavoratori rappresentate nella CERT al momento della liquidazione.

Le organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della CERT, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Ai sensi e per gli effetti derivanti dalla legge 460/97 viene stabilito l'obbligo di devolvere il patrimonio della CERT, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito anche l'organismo di controllo di cui all'articolo 3), comma 190, della legge 23/12/96 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25) Modifiche dello Statuto

Qualunque modifica al presente statuto deve scaturire dalle pattuizioni tra le organizzazioni costituenti.

Art. 26) Recesso e nuove adesioni

Ciascuna organizzazione costituente può recedere in qualsiasi momento dalla CERT con lettera raccomandata R.R..

Il recedente rimane vincolato alle obbligazioni sociali assunte dalla Cassa fino al momento del rientro.

Il recedente perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

E' inoltre ammessa la adesione alla Cassa di altre organizzazioni con consenso unanime di tutte le organizzazioni partecipanti.

Art. 27) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

ANIEM CONFAPI TOSCANA

CNA COSTRUZIONI

CONFARTIGIANATO EDILIZIA TOSCANA

CASARTIGIANI

ARCPL/ LEGACOOP

ATCPL /AGCI

FEDERLAVORO/CONFCOOPERATIVE

FENAL UNP

FILCA CISL

FILLEA CGIL

ANCI

LORENZO ROSSI